

## **Bigenitorialità, un diritto delle famiglie separate.**

L'8 febbraio 2006 veniva pubblicata la legge n. 54 contenente disposizioni in materia di separazione e affidamento condiviso dei figli.

Il disegno di legge da cui prendeva le mosse l'attuale disciplina – il ddl Tarditi - partiva dalla constatazione che il 32% dei matrimoni si concludeva con una separazione.

Nel 2014 i matrimoni che si concludevano con una separazione erano il 47%, con un aumento del 50% in pochissimi anni.

Le nuove regole ed una platea più ampia cui applicarle avrebbero dovuto riflettersi anche sulle modalità di affidamento.

Così, evidentemente non è successo, anzi: se fino al febbraio 2006, quando il modello di affidamento era sostanzialmente monogenitoriale, i figli erano affidati alla madre nell'85% dei casi, nel 2015, secondo l'Istat, pur in presenza di un regime condiviso di responsabilità, i figli erano collocati presso le madri nel 94% dei casi.

E' evidente come si assista ad un duplice fallimento del legislatore: un fallimento verso i figli – le cui relazioni familiari con uno dei due genitori sono artificiosamente depotenziate dopo la separazione dei genitori – ed un fallimento verso entrambi i genitori ristretti in ruoli stereotipati che la società ormai rifiuta.

Secondo l'Istat (2011), l'87% degli italiani ritiene che le difficoltà di conciliazione tra lavoro e famiglia potrebbero migliorare con una maggiore condivisione del carico di lavoro familiare all'interno della coppia, ancora più alto – l'89% - è il consenso che raccoglie l'affermazione secondo cui *“gli uomini dovrebbero partecipare di più alla cura e all'educazione dei propri figli”*.

Di fronte a numeri così inequivoci – che evidenziano quanto sia accidentato il percorso del diritto alla bigenitorialità - risulta evidente ciò che non funziona nelle regole attuali.

L'errore non è tanto il non aver scelto il modello di affidamento materialmente condiviso – come pure diversi disegni di legge di tutti i partiti tra il 2011 e il 2018 mostravano di voler andare - quanto il mancato riconoscimento e la mancata – nonostante l'espressa previsione costituzionale – della pienezza e della pari dignità alle relazioni familiari dopo la separazione, quasi che esse siano figlie di un dio minore.

La semplice lettura dell'art. 337 ter cc è sufficiente a comprendere come il legislatore del 2006 non sia andato al di là di una generica presa di posizione a favore diritto dei figli ad un rapporto equilibrato e continuativo con i due genitori, ed anziché assumere una posizione coerente con il ruolo di *“ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli”* che la Convenzione di New York assegna alla

famiglia, ha preferito delegare ogni scelta che lo riguarda al giudice: il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole, il giudice valuta la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, il giudice determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, il giudice fissa la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.

E questo con la beffarda pretesa di farlo nell'*“esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole”* non rendendosi conto che così facendo si contrappone al contesto necessario alla sua piena realizzazione.

In caso di separazione, il giudice diventa il *dominus* incontrastato delle relazioni familiari del minore al punto, non solo di giungere a fare scelte di merito - quante ore, pomeriggi, giorni e notti un bambino debba trascorrere con l'uno piuttosto che con l'altro genitore, a che età possa dormire dal padre o dai nonni paterni) – che, evidentemente, non gli competono, ma dell'intero nucleo familiare al punto di poter decidere quali interessi poter sacrificare in nome dei figli.

La retorica del *“superiore interesse del minore”* che è la matrice culturale da cui origina il fallimento della legge 54, trascura di considerare – come insegna la Corte Costituzionale - che *“Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre <<sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro>> (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe <<tiranno>> nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona”*.

Occorre perciò andare oltre l'idea della bigenitorialità come diritto individuale del figlio e considerarla come un diritto dell'intero nucleo familiare separato, ancorché assuma connotazioni diverse a seconda che lo si osservi dalla prospettiva dei figli – diritto ad avere due genitori ugualmente coinvolti nella propria vita – o da quella dei loro genitori – diritto ad essere genitore in grado di realizzare un progetto di vita comune con i figli mediante collaborazione reciproca.

Come diceva Josè Ortega Y Gasset, *“Io sono me più il mio ambiente e se non preservo quest'ultimo non preservo me stesso”*: la bigenitorialità è l'ecosistema in cui vivono figli, se non si preserva l'equilibrio non si preservano i figli.